Testo Unico in materia di Sicurezza del Lavoro

Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Art. 1 Finalità

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

Art. 2 Definizioni

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Lavoratore equiparato

- Socio lavoratore di cooperativa o di società
- Associato in partecipazione di cui all'articolo 2549
- beneficiario di tirocini formativi e di orientamento
- Volontario
- Allievo istituti di istruzione ed universitari

- Gli istituti penitenziari, configurandosi come luoghi di lavoro sia per il personale dell’Amministrazione penitenziaria sia per i detenuti, sono soggetti agli adempimenti della normativa in materia di **sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 81/08)

- A causa della sua peculiarità il contesto penitenziario costituisce, per vari motivi, un ambiente complesso. In primo luogo per la tipologia delle persone presenti al suo interno, ossia i detenuti: soggetti privi di libertà, che vivono in regime di subalternità

- Infine, nel contesto carcerario è perennemente presente la sovrapposizione tra sicurezza intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza intesa come salvaguardia delle condizioni di igiene e salute dei lavoratori. Naturalmente, tra le due, la logica dell'ordine pubblico è prioritaria. Per tale motivo, ad esempio, i detenuti, pur avendo il diritto di essere formati e informati in materia di sicurezza sul lavoro, non possono far parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e non possono essere eletti come RLS. In generale, tutte le norme presenti nel TU sulla Sicurezza sul Lavoro sono applicate in conformità con le "*specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di*" (D.M. 338 del 29/08/1997):

Fuga Aggressione Attentati all'incolumità degli agenti di vigilanza e degli altri detenuti

Sabotaggi di sistemi Atti di auto ed eteroaggressivi, di autolesionismo o di autosoppressione.

- Il Direttore dell'istituto in qualità di datore di lavoro è colui che è investito della responsabilità di garantire la sicurezza sul lavoro di tutto il personale presente, compresi i detenuti. Per vigilare sull'applicazione della normativa è stato creato un apposito organismo il V.I.S.A.G. – Servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia. Tale Organismo è dotato di competenza esclusiva (art. 23 D.Lgs. 626/94 e art. 13 D.Lgs 81/08), e pertanto, a differenza degli altri contesti lavorativi, né le ASL né l'Ispettorato del Lavoro possono esercitare il proprio potere di vigilanza.

- Per quanto riguarda i rischi da considerare in fase di valutazione, oltre a quelli tradizionali (ad esempio: rischio, chimico, biologico, ecc…), andranno analizzati con particolare dovizia:
- il rischio comportamentale o psicosociale: è consigliabile effettuare una valutazione specifica indicando e predisponendo le necessarie misure di prevenzione e protezione
- il rischio da interferenze: nell'ambito degli istituti penitenziari va considerata attentamente l'interferenza tra le attività svolte dal personale (guardie carcerarie e addetti all'amministrazione) e dai detenuti lavoranti.
- Per concludere, è opportuno sottolineare come la presenza di detenuti collaborativi, informati ed addestrati in maniera adeguata, possa aiutare a limitare i danni ed a favorire i soccorsi in caso di emergenza o eventi critici.

- **IL Direttore della Casa di Reclusione**, nella qualità di datore di lavoro, considerate le esigenze dell'Istituto Penitenziario, potrà chiedere al Medico incaricato di effettuare le visite mediche di controllo tanto sui lavoratori quanto sui detenuti – lavoratori.

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell' **Elenco dei Medici Competenti** istituito presso il Ministero della salute.

Articolo 39
Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della **medicina del lavoro** e del **codice etico** della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

International Commission on Occupational Health - ICOH
Commission Internationale de la Santé au Travail - CIST
Founded in 1906 as Permanent Commission

Art. 25 Obblighi del medico competente

1. Il medico competente

a) Collabora con il datore di lavoro alla:

- **Valutazione di rischi**,
- Programmazione , ove necessario, della **sorveglianza sanitaria**;
- Predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- Attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- Organizzazione del **primo soccorso**;
- **Collabora alla attuazione e dei programmi volontari di promozione della salute** secondo i principi della responsabilità sociale;

Articolo 25
Obblighi del medico competente

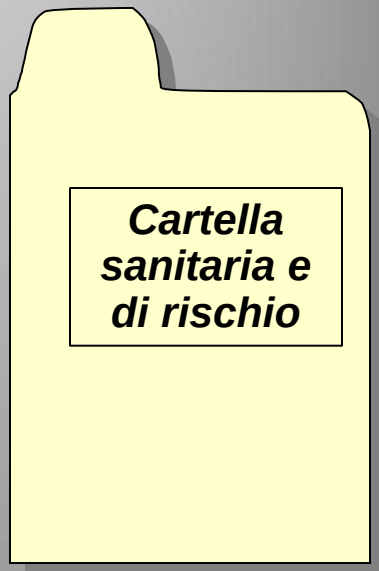

b) Effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi;

c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore soggetto a visita.

Articolo 25 - *Obblighi del medico competente*

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;*

e) **consegna al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, **la documentazione sanitaria in suo possesso** e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;*

Articolo 25 - *Obblighi del medico competente*

g) fornisce **informazioni** ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

Articolo 25 - *Obblighi del medico competente*

h) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia **copia** della documentazione sanitaria;****

Articolo 25 - *Obblighi del medico competente*

i) **comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;****

Articolo 25 - *Obblighi del medico competente*

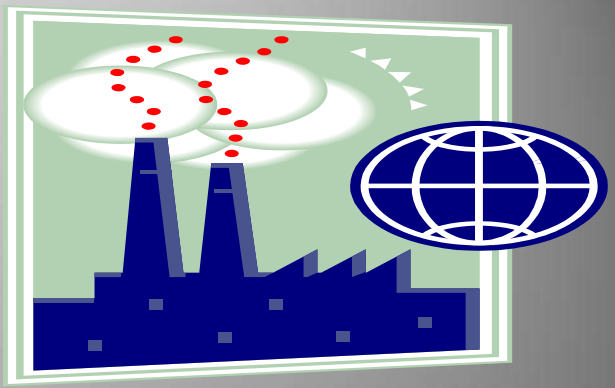

l) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; ***L'indicazione di una diversa periodicità deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di V.R.***

Articolo 25 - *Obblighi del medico competente*

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;****

La “Sorveglianza sanitaria”

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare **più medici competenti** individuando tra essi un **medico** con **funzioni di coordinamento**.

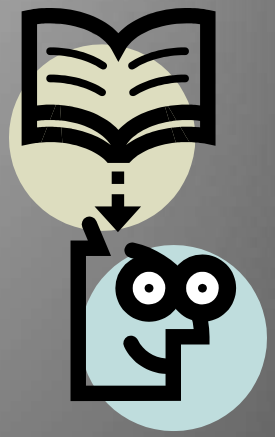

Articolo 41
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) **nei casi previsti dalla normativa vigente**, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6*;*

b) **qualora il lavoratore ne faccia richiesta** e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua **idoneità alla mansione specifica**;

b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio o a seguito di provvedimento dell'organo di vigilanza

c) **visita medica su richiesta** del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica dopo assenza, per infortunio o malattia, di 60 giorni

f) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Articolo 42 ***Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica***

1. Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile

Articolo 183 - **Lavoratori particolarmente sensibili**

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 181 e 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le **donne in stato di gravidanza** ed i **minori**.

Art. 36 Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Art. 36

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.